



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 112/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CIRILLO/VODAFONE ITALIA S.P.A.
(GU14/1895/2016)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza dell’utente Cirillo, del 28 luglio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, intestatario dell’utenza mobile n. 3472639xxx, ha lamentato nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. la disattivazione, nell’anno 2015, della predetta numerazione e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della SIM a quella associata ed allo stesso in uso dal 1993, in assenza di preavviso da parte dell'operatore.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto nei confronti di Vodafone:

- i. la restituzione del numero;
- ii. il risarcimento del danno.

In sede di udienza di discussione della controversia, l'istante ha ribadito le proprie difese, ha eccepito che le contestazioni di Vodafone sono prive di riscontro probatorio, ha negato di aver richiesto la migrazione della propria utenza verso altro gestore e non ha accettato la proposta conciliativa formulata dall'operatore.

2. La posizione dell'operatore

La Società Vodafone Italia S.p.A., in sede di udienza, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza in quanto non provata nella ricostruzione dei fatti e carente di documentazione attestante la richiesta di riassegnazione del numero da parte dell'istante nonché la titolarità dello stesso nel 2015. L'operatore ha affermato che, dai propri sistemi, risulta che *“il numero è stato intestato all'istante con abbonamento ed è poi risultato disattivato per MNP alla fine di gennaio 2008 per poi rientrare nel dicembre 2008”*. Vodafone, nel precisare che il numero risulta attualmente intestato ad altro utente, cliente dell'operatore, ha sottolineato la necessità di verificare l'eventuale associazione della numerazione *de qua* a SIM ricaricabili per il periodo compreso tra il 2009 e il 2015, ribadendo che non risultano reclami da parte dell'utente antecedenti alla instaurazione della controversia. Vodafone ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno, non essendo la stessa di competenza dell'Autorità.

La Società ha formulato una proposta conciliativa della controversia, non accettata dall'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato.

In merito alla richiesta *sub i.* di restituzione della numerazione, si rileva che la stessa non risulta accoglibile, tenuto conto che Vodafone ha dichiarato che il numero è attualmente intestato ad altro utente cliente dell'operatore.

In merito alla richiesta di risarcimento del danno *sub ii.*, la stessa deve dichiararsi inammissibile trattandosi di domanda che esula dalle competenze dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 19 del *Regolamento*, essendo di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia, le pretese dell'istante possono essere interpretate come finalizzate all'accertamento del comportamento illegittimo dell'operatore e del conseguente diritto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'utente all'indennizzo; è in tal senso, dunque, che si procede all'esame della richiesta di ristoro del disagio patito dall'utente.

Alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dall'operatore, emerge che lo stesso conferma che la titolarità dell'utenza *de qua* è stata dell'istante e che l'utenza in questione è rientrata sui sistemi Vodafone nel mese di dicembre 2008. L'operatore, tuttavia, non ha dato nessuna prova in ordine alla legittimità della lamentata disattivazione della numerazione *de qua* nell'anno 2015.

Ne deriva che deve ritenersi meritevole di ristoro il disagio dell'utente per la perdita della titolarità della numerazione con la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 9 del *Regolamento sugli indennizzi*, pari ad euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo. In ragione della mancata contestazione da parte di Vodafone della circostanza dedotta dall'istante che detta numerazione era allo stesso intestata sin dal 1993, l'operatore è tenuto alla corresponsione del predetto indennizzo nella misura massima di euro 1.000,00 (mille/00) prevista dalla citata disposizione.

Infine, per quanto riguarda le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del *Regolamento*, l'importo di euro 100,00, considerato che la parte ha presentato istanza di conciliazione presso il CORECOM ed ha presenziato innanzi all'Autorità per il tramite del delegato incaricato della sua rappresentanza.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza del sig. Cirillo nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di indennizzo per la perdita della titolarità della numerazione 3472639xxx (nella misura massima prevista dal *Regolamento sugli indennizzi* risultando incontestato il pregresso utilizzo ultradecennale da parte dell'istante).

3. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi